



PORTO
REGIONALE DI LOCARNO

Regolamento d'esercizio

Edizione 2011



INDICE

1.	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
1.1.	Scopo.....	3
1.2.	Campo d'applicazione.....	3
2.	CATEGORIE DEI NATANTI E DEGLI ATTRACCHI.....	3
2.1.	Categorie dei natanti.....	3
2.2.	Categorie degli attracchi.....	4
3.	LOCAZIONE DEI POSTI D'ATTRACCO.....	4
3.1.	Tipi di locazione.....	4
3.2.	Locazione a utenti ordinari.....	4
3.3.	Locazione a utenti speciali.....	7
3.4.	Locazione temporanea a passanti e turisti.....	7
3.5.	Criteri per la conclusione dei contratti di locazione.....	8
4.	USO DEL PORTO.....	8
4.1.	Scopo e applicazione.....	8
4.2.	Accesso.....	8
4.3.	Immatricolazione.....	8
4.4.	Assegnazione dei posti d'attracco.....	8
4.5.	Obbligo di notifica.....	8
4.7.	Assenza prolungata.....	9
4.8.	Ormeggio.....	9
4.9.	Regole di navigazione.....	9
4.10.	Manutenzione.....	9
4.11.	Ordine generale.....	9
4.12.	Responsabilità.....	10
5.	DISPOSIZIONI FINALI.....	10
5.1.	Sorveglianza.....	10
5.2.	Sanzioni.....	10
5.3.	Approvazione ed entrata in vigore.....	11



1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

1.1. Scopo

- 1.1.1. Questo regolamento disciplina l'uso delle strutture del Porto regionale di Locarno, in consonanza con l'atto di concessione cantonale.
- 1.1.2. In particolare, esso stabilisce le condizioni per l'assegnazione, la locazione e l'uso dei posti d'ormeggio, nonché le regole intese a mantenere in buono stato gli impianti del porto, così da garantirne un uso sicuro, confortevole e rispettoso dell'ambiente.
- 1.1.3. Restano riservate le disposizioni statutarie della Porto Regionale di Locarno SA, nonché gli accordi contrattuali tra l'utenza e la Porto Regionale di Locarno SA.

1.2. Campo d'applicazione

- 1.2.1. Il presente regolamento si applica a tutte le strutture in acqua e a riva costruite e/o gestite dalla Porto regionale di Locarno SA.
- 1.2.2. Il regolamento è vincolante nei confronti di tutti i conduttori e utilizzatori dei posti d'attracco e di tutte le altre persone che si soffermano all'interno della zona portuale.

2. CATEGORIE DEI NATANTI E DEGLI ATTRACCHI

2.1. Categorie dei natanti

- 2.1.1. I natanti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - 2.1.1.1. categoria I., i natanti con un larghezza fino a cm 230 ed una lunghezza massima di cm 600;
 - 2.1.1.2. categoria II., i natanti con un larghezza da cm 231 a cm 280 ed una lunghezza massima di cm 800;
 - 2.1.1.3. categoria III., i natanti con un larghezza da cm 281 a cm 350 ed una lunghezza massima di cm 1000;
 - 2.1.1.4. categoria IV., i natanti con un larghezza da cm 351 a cm 400 ed una lunghezza massima di cm 1300;
 - 2.1.1.5. categoria V., i natanti con un larghezza da cm 401 a cm 410 ed una lunghezza massima di cm 1300;
 - 2.1.1.6. categoria VI., i natanti con un larghezza da cm 411 a cm 480 ed una lunghezza massima di cm 1600;
- 2.1.2. La categoria di appartenenza dei natanti è definita dalla loro larghezza. Qualora la lunghezza del natante dovesse essere superiore a quella massima prevista per la categoria secondo la sua larghezza, la determinazione della categoria avviene sulla base della lunghezza del natante.
- 2.1.3. La licenza di navigazione fa stato per l'accertamento delle dimensioni del natante. Rimane in ogni caso riservato il diritto della Porto Regionale di Locarno SA di procedere alla misurazione delle dimensioni effettive del natante.
- 2.1.4. Il detentore del natante è tenuto ad immediatamente informare la Porto Regionale di Locarno SA in merito a cambiamenti al natante che ne modificano le misure determinanti.



2.2. Categorie degli attracchi

- 2.2.1. Gli attracchi del Porto regionale di Locarno sono suddivisi nelle categorie che seguono, a dipendenza delle dimensioni dei natanti che possono ospitare:
- 2.2.1.1. gli attracchi di categoria 1 sono destinati a natanti di categoria I.;
 - 2.2.1.2. gli attracchi di categoria 2 sono destinati a natanti di categoria II.;
 - 2.2.1.3. gli attracchi di categoria 3 sono destinati a natanti di categoria III.;
 - 2.2.1.4. gli attracchi di categoria 4 sono destinati a natanti di categoria IV. e V.;
 - 2.2.1.5. gli attracchi di categoria 5 sono destinati a natanti di categoria VI.
- 2.2.2. Su espressa autorizzazione della Porto Regionale di Locarno SA, gli attracchi possono essere occupati anche da natanti di categoria inferiore rispetto quella prevista al § 2.2.1. In tale caso, per le condizioni contrattuali è comunque determinante la categoria dell'attracco e non quella del natante.

3. LOCAZIONE DEI POSTI D'ATTRACCO

3.1. Tipi di locazione

- 3.1.1. Per la locazione dei posti d'attracco nel Porto regionale di Locarno sono previsti i seguenti tipi di locazione:
- 3.1.1.1. Locazione a utenti ordinari;
 - 3.1.1.2. Locazione a utenti speciali;
 - 3.1.1.3. Locazione temporanea a passanti e turisti.

3.2. Locazione a utenti ordinari

3.2.1. Principio generale

- 3.2.1.1. I contratti di locazione per utenti ordinari sono destinati a singole persone titolari di un natante immatricolato nel Cantone Ticino, in Svizzera o all'estero, comunque autorizzato alla navigazione sul Lago Maggiore.
- 3.2.1.2. La stessa persona non può ottenere più di un posto d'attracco.

3.2.2. Particolarità in presenza di conduttori persone giuridiche

- 3.2.2.1. Qualora il conduttore dovesse essere una persona giuridica, la direzione della società è autorizzata a richiedere informazioni in merito alle persone fisiche che la detengono economicamente.
- 3.2.2.2. In caso di informazioni incomplete o dubbie, la società può rifiutare la conclusione del contratto con la persona giuridica.
- 3.2.2.3. Ogni modifica nella cerchia delle persone fisiche che detengono economicamente la persona giuridica deve essere comunicata alla società, la quale può rescindere con effetto immediato ogni contratto in essere, senza alcun diritto a risarcimenti da parte del conduttore.

3.2.3. Sublocazione e trasferimento dei contratti

- 3.2.3.1. Di principio non sono ammesse la sublocazione e la cessione a terzi dei diritti derivanti dal contratto di locazione o dallo statuto della società.



- 3.2.3.2. La società può concedere deroghe in casi particolari e giustificati; in particolare, è riservata la possibilità del subingresso di un membro del medesimo nucleo familiare e, in caso di successione, dell'erede legittimo che dovesse mantenere la proprietà del natante.
- 3.2.4. *Genere di contratti con utenti ordinari e rapporti tra i diversi generi*
- 3.2.4.1. I contratti con utenti ordinari possono essere annuali o decennali.
- 3.2.4.2. In presenza della relativa domanda di mercato, almeno il 20% dei posti barca complessivi deve essere destinato a contratti di locazione annuali.
- 3.2.5. *Contratti di locazione annuali*
- 3.2.5.1. Per la stipulazione di un contratto di locazione annuale non è richiesta alcuna partecipazione al capitale azionario della società e alcun prestito a favore della Porto regionale di Locarno SA.
- 3.2.5.2. I canoni annuali di locazione per i contratti annuali sono i seguenti:
- 3.2.5.2.1. per attracchi di categoria 1: CHF 2'500.--;
- 3.2.5.2.2. per attracchi di categoria 2: CHF 3'500.--;
- 3.2.5.2.3. per attracchi di categoria 3: CHF 4'500.--;
- 3.2.5.2.4. per attracchi di categoria 4: CHF 5'500.-- per natanti di categoria IV.;
CHF 6'500.-- per natanti di categoria V.
- 3.2.5.2.5. per attracchi di categoria 5: CHF 7'650.--.
- 3.2.6. *Contratti di locazione decennali*
- 3.2.6.1. La stipulazione di un contratto di locazione decennale presuppone la partecipazione al capitale azionario della società e la concessione di un prestito a favore della Porto regionale di Locarno SA, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, nello statuto della società ed in conformità alle relative direttive d'applicazione della direzione della società e la conclusione di un contratto di costituzione di un diritto di compera sulle azioni.
- 3.2.6.2. In particolare l'ammontare delle partecipazioni e dei prestiti per le diverse categorie d'attracco sono i seguenti:
- 3.2.6.2.1. attracchi di categoria 1: una azione nominativa del valore nominale di CHF 1'500.— e un prestito fino ad un importo di CHF 13'500.--;
- 3.2.6.2.2. attracchi di categoria 2: una azione nominativa del valore nominale di CHF 1'500.— e un prestito fino ad un importo di CHF 19'500.--;
- 3.2.6.2.3. attracchi di categoria 3: una azione nominativa del valore nominale di CHF 1'500.— e un prestito fino ad un importo di CHF 26'500.--;
- 3.2.6.2.4. attracchi di categoria 4: una azione nominativa del valore nominale di CHF 1'500.— e un prestito fino ad un importo di CHF 26'500.--;
- 3.2.6.2.5. attracchi di categoria 5: una azione nominativa del valore nominale di CHF 1'500.— e un prestito fino ad un importo di CHF 32'500.--.
- 3.2.6.3. L'ammontare esatto del prestito è stabilito insindacabilmente dal Consiglio d'amministrazione della società.
- 3.2.6.4. Sui prestiti dagli azionisti, la Porto Regionale di Locarno SA non riconoscerà di principio alcun interesse. È dovuto un interesse solo nella misura in cui avviene una distribuzione di dividendi agli azionisti; in tale caso la remunerazione del capitale del mutuo deve essere pari a quella del capitale azionario.



- 3.2.6.5. I prestiti concessi dagli azionisti sono postergati rispetto agli altri crediti nei confronti della società, non sono cedibili e non possono essere dati in pegno.
- 3.2.6.6. I prestiti sono concessi per una durata almeno pari alla locazione. Qualora la situazione economica della società lo dovesse permettere, i prestiti possono essere, per decisione del Consiglio d'amministrazione della società, rimborsati totalmente o parzialmente anche anticipatamente. In caso di rimborso, va salvaguardato il principio della parità di trattamento, nel senso che tutti gli azionisti mutuanti hanno il diritto alla medesima percentuale di rimborso e l'ammontare del prestito richiesto sia uguale per tutti i beneficiari di un contratto di locazione decennale per la medesima categoria di attracco.
- 3.2.6.7. La Porto Regionale di Locarno SA è autorizzata, ma non tenuta, a compensare i prestiti con contro pretese nei confronti del conduttore e/o dell'utente.
- 3.2.6.8. I canoni annuali di locazione per i contratti decennali sono i seguenti:
- 3.2.6.8.1. per attracchi di categoria 1: CHF 2'000.--;
- 3.2.6.8.2. per attracchi di categoria 2: CHF 2'750.--;
- 3.2.6.8.3. per attracchi di categoria 3: CHF 3'550.--;
- 3.2.6.8.4. per attracchi di categoria 4: CHF 4'550.-- per natanti di categoria IV.;
CHF 5'550.-- per natanti di categoria V.
- 3.2.6.8.5. per attracchi di categoria 5: CHF 6'500.--.
- 3.2.7. *Disdetta e rinnovo*
- 3.2.7.1. La disdetta del contratto annuale può essere inoltrata da entrambe le parti con un preavviso di 3 mesi per la relativa scadenza.
- 3.2.7.2. La disdetta del contratto decennale può essere inoltrata da entrambe le parti con un preavviso di 6 mesi per la relativa scadenza.
- 3.2.7.3. In mancanza di una disdetta i contratti di locazione annuali e decennali sono tacitamente rinnovati.
- 3.2.7.4. La Porto regionale di Locarno SA può recedere dal contratto in ogni tempo se il comportamento del conduttore compromette il regolare esercizio del Porto, se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle rilevate al momento della stipulazione del contratto, nella misura in cui quest'ultimo non sia stato adeguato, oppure nei casi previsti dai relativi contratti di locazione.
- 3.2.8. *Spese accessorie, tasse demaniali, IVA, spese per operazioni amministrative e servizi supplementari*
- 3.2.8.1. I canoni di locazione previsti ai § 3.2.5.2 e 3.2.6.8 comprendono le spese accessorie per l'acqua corrente e l'elettricità dovute al normale uso dell'imbarcazione, le tasse di canalizzazione per l'evacuazione delle acque luride e per la raccolta dei rifiuti, le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto. In caso di consumo di acqua corrente e di elettricità sensibilmente superiore alla media, la società si riserva di fatturare il maggiore consumo effettivo; in proposito il Consiglio d'amministrazione può emanare disposizioni d'applicazione, in particolare definendo i consumi inclusi nel canone ed il tariffario applicabile per i consumi eccedenti.
- 3.2.8.2. Sono per contro escluse dai canoni di locazione previsti ai § 3.2.5.2 e 3.2.6.8 la tassa per l'occupazione del demanio pubblico e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- 3.2.8.3. Per operazioni amministrative straordinarie dovute a richieste del conduttore, quali ad esempio modifiche ed adattamenti ai contratti al di fuori delle scadenze contrattuali (p. es. rescissione anticipata, modifica dei dati personali o del natante, ecc.), potrà essere fatturata una tassa amministrativa stabilita dalla direzione della società.



3.2.8.4. Eventuali servizi supplementari (controllo delle barche, ecc.) saranno fatturati in base a tariffe orarie stabilite dalla direzione della società.

3.2.9. *Adeguamento dei canoni di locazione*

3.2.9.1. La direzione della società è autorizzata ad aumentare i canoni di locazione all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo nella misura massima corrispondente al calcolo dei canoni d'affitto secondo l'art. 27 cpv. 3 del Regolamento sulla navigazione interna del 31 marzo 1993.

3.2.10. *Cambiamento e vendita del natante*

3.2.10.1. Ogni cambiamento di natante deve essere immediatamente comunicato alla Porto Regionale di Locarno SA, con conseguente adeguamento del contratto di locazione. Un diritto al mantenimento del contratto esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente dal natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle del posto barca finora occupato.

3.2.10.2. La vendita del natante non permette all'acquirente di subentrare nei diritti contrattuali del precedente conduttore. Eccezioni motivate possono essere prese in considerazione dalla direzione della Porto Regionale di Locarno SA.

3.2.11. *Riserve*

3.2.11.1. Restano riservate le altre condizioni pattuite nel contratto di locazione e nel contratto di prestito.

3.3. **Locazione a utenti speciali**

3.3.1. La Porto regionale di Locarno SA può stipulare contratti di locazione a condizioni speciali con cantieri nautici, aziende di noleggio autorizzate, esercizi pubblici, imprese di trasporto concessionate, campeggi ed utenti speciali con natanti di pubblica utilità, quali ad esempio la polizia, società subacquee, pompieri, ecc..

3.3.2. I contratti di locazione ad utenti speciali sono di regola di durata decennale e sottostanno di principio alle normative previste ai § 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 e 3.2.9, in particolare per quanto concerne la partecipazione al capitale azionario della società e la concessione di un prestito a favore della Porto regionale di Locarno SA. Eccezioni sono permesse in particolare per utenti speciali con natanti di pubblica utilità.

3.3.3. Il numero massimo di posti barca che possono essere oggetto di un singolo contratto di locazione a condizioni speciali è di 20. In tale numero massimo sono computate pure le eventuali riserve nell'apposita lista d'attesa tenuta dalla direzione della società.

3.3.4. I contratti di locazione ad utenti speciali possono derogare, alle condizioni previste nei singoli contratti, dalle normative previste ai § 3.2.3 e 3.2.10, ritenuto comunque che va rispettato il principio della trasparenza nei confronti della società ed evitato ogni lucro con la commercializzazione dei posti d'attracco.

3.4. **Locazione temporanea a passanti e turisti**

3.4.1. La Direzione della Porto regionale di Locarno SA può concedere l'ormeggio temporaneo di posti liberi a passanti o turisti.

3.4.2. La Direzione della Porto regionale di Locarno SA allestirà in proposito un tariffario che tenga conto delle diverse categorie di natanti e di attracchi, nonché della stagionalità.



3.5. Criteri per la conclusione dei contratti di locazione

- 3.5.1. I posti d'attracco sono assegnati secondo l'ordine cronologico di iscrizione nella lista d'attesa tenuta dalla direzione della Porto Regionale di Locarno SA.
- 3.5.2. Deroghe sono possibili nei seguenti casi:
 - 3.5.2.1. le dimensioni dei natanti i cui titolari vantano un diritto di assegnazione prioritario non corrispondono a quelle dei posti d'attracco disponibili;
 - 3.5.2.2. in caso di disponibilità di posti, la Direzione della società ha la facoltà di assegnare a natanti con dimensioni di categoria inferiore posti d'ormeggio di categoria superiore al prezzo stabilito per queste ultime categorie;
 - 3.5.2.3. in caso di assegnazione di posti barca per natanti di pubblica utilità.

4. USO DEL PORTO

4.1. Scopo e applicazione

- 4.1.1. Le seguenti disposizioni, intese a tenere in buono stato il porto e a garantire il suo uso sicuro e confortevole, si applicano a tutto il comprensorio del Porto, incluse le sue attrezzature a terra.
- 4.1.2. Esse sono vincolanti per tutti i conduttori di posti d'attracco e per tutte le altre persone che si soffermano all'interno dell'area portuale.

4.2. Accesso

- 4.2.1. L'accesso pedonale del pubblico al molo principale frangionde è libero durante le ore diurne. Per motivi di sicurezza, la direzione può limitarne l'accesso.
- 4.2.2. L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato ai conduttori ed ai loro ospiti.
- 4.2.3. L'ormeggio permanente all'esterno dei moli è vietato.
- 4.2.4. In caso di emergenza i natanti in difficoltà, anche se non appartenenti a conduttori, possono rifugiarsi nel Porto.
- 4.2.5. I natanti in entrata nel Porto che non dispongono di un ormeggio a loro riservato devono rivolgersi al capitano del porto.

4.3. Immatricolazione

- 4.3.1. Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, così da consentirne l'identificazione.

4.4. Assegnazione dei posti d'attracco

- 4.4.1. L'assegnazione dei posti d'attracco compete alla Direzione della Società.
- 4.4.2. Essa stabilisce pure l'assegnazione di posti d'ormeggio ai natanti di passaggio e di turisti.

4.5. Obbligo di notifica

- 4.6. L'assenza del natante per un'intera notte o più deve, per motivi di sicurezza, essere annunciata al sorvegliante del Porto.



4.7. Assenza prolungata

- 4.7.1. Durante l'assenza prolungata dal Porto, la Direzione della Società ha la facoltà di assegnare il posto d'attracco ad un natante di passaggio.
- 4.7.2. Il conduttore non può vantare alcun diritto riguardo all'eventuale occupazione del posto durante l'assenza del proprio natante. In particolare il conduttore non è autorizzato a mettere autonomamente a disposizione di terzi l'attracco locato, se non con il preventivo esplicito consenso della Porto Regionale di Locarno SA.

4.8. Ormeggio

- 4.8.1. Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti di altri natanti.
- 4.8.2. I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente, utilizzando gli appositi supporti e con cime della dovuta misura e tenuta.
- 4.8.3. E' vietata qualsiasi modifica delle installazioni: sono segnatamente vietati i lavori di traforo od altri interventi meccanici.
- 4.8.4. Ogni natante deve essere protetto da ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

4.9. Regole di navigazione

- 4.9.1. Nel Porto e nelle sue immediate vicinanze, la velocità non deve superare i 5 Km/h.
- 4.9.2. L'accesso al pontile ed ai singoli attracchi deve sempre rimanere libero.
- 4.9.3. La segnaletica e le disposizioni emanate dalla Porto Regionale di Locarno SA devono essere tassativamente rispettate.

4.10. Manutenzione

- 4.10.1. La manutenzione ordinaria del Porto viene eseguita dalla Società.
- 4.10.2. I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione della loro imbarcazione.
- 4.10.3. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure necessarie, in particolare durante i giorni di cattivo tempo, segnatamente in caso di nevicata, e durante le variazioni di livello del lago.
- 4.10.4. Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate saranno rimosse immediatamente dai sorveglianti del Porto a spese del conduttore.
- 4.10.5. Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura del Porto e ad usarla con la massima cura.
- 4.10.6. Danni o difetti agli impianti o ai natanti, sono da segnalare immediatamente al sorvegliante del Porto, rispettivamente al proprietario del natante.

4.11. Ordine generale

- 4.11.1. E' vietata la balneazione nel Porto e nelle sue immediate vicinanze, così come la pratica di sport subacquei.
- 4.11.2. E' vietata la pratica del surf a meno di 50 ml dal Porto stesso.
- 4.11.3. Di principio è ammessa la pesca sportiva dal molo frangionda, mentre altrove la stessa è vietata.
- 4.11.4. Sono vietati i lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o disturbi eccessivi.



- 4.11.5. In particolare è vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio, vuotare le acque di sentina e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.
- 4.11.6. Avarie che causano perdite d'olio o di carburante sono da riparare senza indugio.
- 4.11.7. Le acque luride dei natanti devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio.
- 4.11.8. E' vietato l'attracco di natanti muniti di servizi o lavelli con scarico nel lago.
- 4.11.9. Il contenuto delle toilette chimiche deve essere evacuato facendo capo all'apposita stazione di evacuazione.
- 4.11.10. Ogni utente del Porto è tenuto a curare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area del Porto.
- 4.11.11. Per evitare rumori eccessivi le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.
- 4.11.12. Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore molesto. In particolare vanno rispettate le disposizioni comunali sulla repressione dei rumori molesti.

4.12. Responsabilità

- 4.12.1. L'uso del Porto e delle sue attrezzature avviene a rischio proprio dell'utente.
- 4.12.2. Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del Porto, sia agli impianti che agli altri natanti.
- 4.12.3. I proprietari che affidano il proprio natante a terzi sono personalmente e solidalmente responsabili degli eventuali danni causati.
- 4.12.4. La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti e danni o manomissioni alle imbarcazioni, nonché ad oggetti ed attrezzature sui pontili, siano essi causati da persone o da eventi naturali.
- 4.12.5. In caso di inagibilità del porto per qualsiasi ragione, il conduttore non può vantare alcuna pretesa di sorta.

5. DISPOSIZIONI FINALI

5.1. Sorveglianza

- 5.1.1. La Direzione della Società ed i suoi incaricati, vigilano sull'osservanza del presente regolamento. Il compito può essere delegato anche a terzi.
- 5.1.2. A tale fine, può adottare tutti i mezzi tecnici opportuni, in particolare sistemi di videosorveglianza.
- 5.1.3. Le loro disposizioni sono da rispettare scrupolosamente.

5.2. Sanzioni

- 5.2.1. Ai trasgressori delle norme del presente regolamento sarà inflitta una multa sino a CHF 3'000.--, riservato il diritto di adire le competenti istanze giudiziarie.
- 5.2.2. In caso di recidiva o di infrazioni gravi può essere deciso lo scioglimento immediato del contratto.



5.3. Approvazione ed entrata in vigore

- 5.3.1. Il presente regolamento ed ogni sua modifica deve essere approvato dall'autorità cantonale competente.
- 5.3.2. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore con la sua approvazione da parte dell'autorità cantonale competente.